

Allegato "A" all'atto N. 7566/5846 Rep.

**Statuto della Fondazione
"Fondazione Durante noi ETS"**

Articolo 1 - Costituzione, sede e delegazioni

È costituita una Fondazione denominata **FONDAZIONE DURANTE NOI ETS**, in qualsiasi forma grafica indicata.

La Fondazione ha l'obbligo di usare negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico la locuzione "ente del terzo settore" o l'acronimo "ETS".

La Fondazione, che ha durata illimitata, ha sede in Comune di Milano, all'indirizzo risultante dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Alla Fondazione si applicano le normative in tema di Enti del Terzo Settore ed in particolare il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117), di seguito anche solo "CTS", e sue successive modifiche e disposizioni integrative.

Articolo 2 - Finalità ed attività

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e precisamente:

- a) propone, promuove, elabora e realizza, direttamente o indirettamente, progetti di residenzialità che garantiscano alle persone disabili la qualità della loro esistenza, garantendo loro pari dignità e favorendo il processo di integrazione sociale, creando e/o migliorando le condizioni ambientali in cui la persona possa trovare un benessere psico-fisico nel pieno rispetto delle sue capacità, esigenze, aspirazioni ed aspettative;
- b) persegue le finalità di assistenza, educazione, istruzione, ricreazione e riabilitazione delle persone con disabilità fisica e/o mentale in un contesto di miglioramento della qualità della loro vita, promuovendo anche interventi personalizzati
- c) concepisce e realizza attività destinate alla stimolazione psico-sensoriale delle persone con disabilità fisica e/o mentale come, a mero titolo esemplificativo, musicoterapia o attività motorie come nuoto, ippoterapia, attività ricreative;
- d) sviluppa sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, che operino nei settori d'interesse della Fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità.

Dette finalità verranno perseguite attraverso lo svolgimento in via principale delle seguenti attività di interesse generale, come previste dall'art. 5 del CTS e precisamente:

- a) interventi e servizi sociali (lettera a), art. 5 CTS);
- b) interventi e prestazioni sanitarie (lettera b), art. 5 CTS);
- c) prestazioni socio sanitarie (lettera c), art. 5 CTS);
- d) alloggio sociale (lettera q), art. 5 CTS).

Articolo 3 - Attività diverse

La Fondazione, previa deliberazione da parte del Collegio di Indirizzo, potrà esercitare attività diverse da quelle sopra indicate, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nei limiti delle normative vigenti ed in conformità all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e successivi decreti attuativi.

La Fondazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata

e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle linee guida adottate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune o utili;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- c) costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta al perseguimento di finalità analoghe a quelle della Fondazione medesima;
- d) costituire o partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento delle finalità statutarie;
- e) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
- f) gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi;
- g) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;
- h) istituire premi e borse di studio;
- i) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere.

Articolo 4 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- a) dal Fondo di Dotazione intangibile, costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità funzionali al perseguimento degli scopi, effettuati dai membri o dai terzi con tale destinazione;
- b)** dal Fondo di Gestione, da impiegare per la realizzazione degli scopi e delle attività della Fondazione, costituito da ogni bene, mobile o immobile, che non sia stato espressamente vincolato a Fondo di Dotazione.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la Fondazione.

La Fondazione può costituire, ove ne ricorrano i presupposti, uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

Articolo 5 - Esercizio finanziario

La Fondazione deve redigere il Bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno e, ove necessario, il Bilancio sociale.

Il Bilancio, redatto ai sensi delle normative vigenti per gli enti del terzo settore, è

formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il Bilancio è predisposto dal Consiglio di Amministrazione, viene approvato dal Collegio di Indirizzo e depositato nei termini di Legge, secondo il disposto dell'art. 13 del D. Lgs. 117/2017.

La Fondazione deve tenere scritture contabili adeguate alla normativa vigente in base alle caratteristiche dell'Ente.

Articolo 6 - Libri sociali

La Fondazione deve tenere i libri sociali obbligatori previsti dall'art. 15 del D. Lgs. 117/2017.

Tutti i Fondatori, i Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le seguenti modalità: colui che, appartenendo ad una delle categorie di cui sopra, intende consultare, personalmente o tramite professionisti, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione, deve inviare apposita richiesta all'organo amministrativo che determinerà la data d'inizio della consultazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.

L'organo amministrativo potrà pretendere che il professionista che assiste il richiedente sia tenuto, sulla base del proprio ordinamento professionale riconosciuto dalla legge, al segreto professionale.

La consultazione potrà svolgersi durante l'ordinario orario di lavoro degli uffici della Fondazione e con modalità e durata tali da non arrecare intralcio all'ordinato svolgimento dell'attività.

La consultazione dei libri e documenti può essere effettuata nello studio del professionista che assiste la Fondazione.

I costi della consultazione sono a carico del richiedente.

Il richiedente è tenuto ad utilizzare tutte le informazioni ed i documenti di cui ha preso visione con le modalità di cui sopra, senza ledere i diritti della Fondazione, rispettando la riservatezza delle informazioni acquisite e i diritti delle persone coinvolte, compreso il diritto alla tutela dei dati personali di cui al Regolamento UE n. 679/2016. La violazione di tale principio, oltre ad eventuali responsabilità civili e penali, rappresenta comportamento gravemente contrastante con le finalità e le disposizioni statutarie.

Articolo 7 - Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- a) Fondatori Promotori;
- b) Fondatori;
- c) Partecipanti Istituzionali;
- d) Sostenitori.

Articolo 8 - Fondatori Promotori, Fondatori e Partecipanti Istituzionali

Sono Fondatori Promotori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo o sono stati nominati tali in quella sede, vita loro natural durante, salvo rinuncia. In caso di decadenza dalla qualifica di alcuno dei Fondatori Promotori, quelli superstiti procederanno, con deliberazione assunta a maggioranza, alla nomina di altro soggetto che eserciterà le prerogative ed i diritti previsti per i Fondatori Promotori, scelto, preferibilmente, tra persone che siano tutori di disabili, ovvero legate a persone disabili o a famiglie di disabili da vincoli di parentela o in ragione del loro ufficio o comunque tra i Fondatori da almeno tre anni ed in regola con il

versamento dei contributi dovuti.

Sono Fondatori:

- a) la Fondazione don Carlo Gnocchi Onlus con sede in Milano, Piazzale Morandi, 6;
- b) i genitori, parenti o tutori di disabili che si impegnino a contribuire al patrimonio della Fondazione, mediante un contributo in denaro, beni mobili o immobili, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Collegio di Indirizzo. Essi sono ammessi con delibera inappellabile del Collegio di Indirizzo, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri e devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e dell'eventuale regolamento.

Sono Partecipanti Istituzionali, nominati tali con deliberazione del Collegio di Indirizzo, le persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche o private e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano alla stessa in misura importante mediante contributi in denaro, attribuzione di beni materiali o immateriali, la propria attività o la propria immagine. La qualifica dura vita loro natural durante, salvo rinuncia.

I Partecipanti Istituzionali devono altresì espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e dell'eventuale regolamento

Articolo 9 - Sostenitori

Possono ottenere la qualifica di Sostenitori le persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d'Amministrazione ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Il Consiglio d'Amministrazione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Sostenitori per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

I Sostenitori potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

I Sostenitori sono ammessi con delibera del Consiglio di Amministrazione. Gli aspiranti devono presentare al Consiglio di Amministrazione domanda sottoscritta e contenente le motivazioni che spingono all'iscrizione. Devono altresì espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e dell'eventuale regolamento.

La qualifica permane sino al termine delle contribuzioni per cui il Sostenitore si è impegnato.

Articolo 10 - Esclusione e recesso

Il Collegio di Indirizzo delibera a maggioranza dei membri l'esclusione di Partecipanti Istituzionali e Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- b) condotta incompatibile con le finalità della Fondazione e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti

motivi:

- a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- b) apertura di procedure di liquidazione;
- c) apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali.

L'esclusione di un membro può altresì essere disposta in caso di sopravvenuta incapacità, dovendosi con ciò intendere l'interdizione, l'inabilitazione, la sottoposizione ad amministrazione di sostegno ovvero l'inidoneità dello stesso di attendere in modo vigile alle proprie incombenze, attestata con perizia da due medici, uno fra i quali specializzato in neurologia e uno specializzato in psichiatria, scelti dall'organo competente ad operare l'esclusione.

I Partecipanti Istituzionali e i Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Fondatori Promotori ed i Fondatori non possono essere esclusi dalla Fondazione, ma possono recedere.

Articolo 11 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- a) il Collegio di Indirizzo;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente della Fondazione;
- d) il Comitato Scientifico, ove nominato;
- e) l'Organo di Controllo.

Tutte le cariche sono a titolo gratuito.

Articolo 12 - Collegio di Indirizzo

Il Collegio di Indirizzo è composto da un numero variabile di membri, sino a ventuno, che rimangono in carica sino all'approvazione del bilancio relativo al terzo anno successivo alla propria nomina, che vengono così nominati:

- a) fino a otto membri scelti e nominati tra i Fondatori Promotori, con deliberazione comune assunta a maggioranza fra di questi. I Fondatori Promotori, nell'ambito dei membri di loro spettanza, potranno ogni triennio rinnovare nella carica di membri del Collegio di Indirizzo fino alla metà dei componenti nominati, e così in perpetuo;
- b) fino a otto membri nominati tra i Fondatori dai membri del Collegio di Indirizzo designati al punto a);
- c) un membro in rappresentanza della Fondazione don Carlo Gnocchi ONLUS, non eleggibile alla carica di Presidente della Fondazione;
- d) fino ad altri quattro membri potranno essere nominati dal Collegio di Indirizzo stesso, formato come sopra, scegliendoli tra i Partecipanti Istituzionali ed i Sostenitori.

Il Collegio di Indirizzo è l'organo deputato ad approvare ed indirizzare, nel rispetto delle finalità statutarie, gli obiettivi ed i programmi della Fondazione, verificando i risultati complessivi della gestione della medesima.

Nel caso di membri che siano soggetti diversi dalle persone fisiche, essi devono delegare stabilmente un proprio rappresentante all'interno della Fondazione, che partecipi al Collegio di Indirizzo.

Il Collegio di Indirizzo, in particolare, provvede a:

- a) nominare e revocare i membri del Consiglio di Amministrazione;
- b) nominare e revocare il componente dell'Organo di Controllo;
- c) nominare e revocare, ove obbligatorio o ritenuto opportuno, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) nominare e revocare al proprio interno il Presidente del Collegio di Indirizzo;

- e) nominare e revocare i Fondatori ed i Partecipanti Istituzionali;
- f) approvare il Regolamento della Fondazione o di singoli settori, ove opportuno;
- g) approvare le linee generali delle attività da svolgersi da parte della Fondazione;
- h) approvare il Bilancio d'esercizio e, ove necessario, il Bilancio sociale;
- i) deliberare eventuali modifiche statutarie;
- j) deliberare trasformazioni, fusioni o scissioni;
- k) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione, alla nomina del Liquidatore ed alla devoluzione del patrimonio.

Il Collegio di Indirizzo è convocato dal Presidente del Collegio di Indirizzo, che lo presiede, di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei a dimostrare l'avvenuta ricezione, inoltrati almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. E' ammessa la convocazione per posta elettronica ordinaria, che si riterrà perfezionata a seguito di risposta o di ricezione della ricevuta di consegna.

Il Collegio di Indirizzo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti. Le deliberazioni di cui alle lettere e), i), j) e k) del precedente comma 4 sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei propri componenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente del Collegio di Indirizzo.

Nelle delibere che hanno ad oggetto l'esclusione di un membro, quest'ultimo non ha diritto di voto.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio di Indirizzo si tengano mediante mezzi di tele/videocomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Articolo 13 - Consiglio d'Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, compreso il Presidente della Fondazione, tutti eletti dal Collegio di Indirizzo al proprio interno od anche esternamente.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio dalla propria nomina, salvo dimissioni, revoca o esclusione, e possono essere riconfermati.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, decade di diritto dal Consiglio stesso. La decadenza deve essere comunicata dal Presidente al Collegio di Indirizzo, che provvede tempestivamente alla sostituzione.

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il Presidente, che è anche Presidente della Fondazione. Può altresì nominare, ove lo ritenga opportuno, un Vicepresidente, un Tesoriere, un Segretario, un Comitato Esecutivo, un Direttore Esecutivo ed uno o più Consiglieri Delegati, delegando singolarmente a ciascuno di tali organi i propri poteri, fatte salve le limitazioni di legge.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione, nel rispetto delle linee generali dettate dal Collegio di Indirizzo.

Il Consiglio di Amministrazione ha piena autonomia gestionale ed in particolare

provvede a:

- a) stabilire annualmente le attività che verranno svolte;
- b) predisporre il bilancio d'esercizio e, ove necessario, il bilancio sociale e sottoporli per l'approvazione al Collegio di Indirizzo;
- c) nominare i membri del Comitato Scientifico, ove ritenuto opportuno;
- d) nominare e revocare i Sostenitori;
- e) approvare il regolamento di funzionamento del Comitato Esecutivo, ove nominato;
- f) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi.

Il Consiglio d'Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei a dimostrare l'avvenuta ricezione, inoltrati almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. E' ammessa la convocazione per posta elettronica ordinaria, che si riterrà perfezionata a seguito di risposta o di ricezione della ricevuta di consegna.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

Articolo 14 - Presidente della Fondazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente della Fondazione e ha la rappresentanza generale della stessa.

Il Presidente della Fondazione cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. Egli, altresì, cura la corretta esecuzione delle delibere del Collegio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente della Fondazione adotta, in caso di necessità ed urgenza, gli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione e li sottopone alla ratifica del Consiglio medesimo nella prima riunione successiva all'adozione dei citati atti.

In caso di assenza od impedimento del Presidente della Fondazione, egli è sostituito dal Vicepresidente, ove nominato o, in mancanza, dal Consigliere più anziano presente.

Articolo 15 - Comitato Scientifico

Ove nominato, il Comitato Scientifico è composto da un numero variabile di membri da tre a sette, nominati dal Consiglio d'Amministrazione fra persone in possesso di una specifica e conclamata competenza nell'ambito delle materie d'interesse della Fondazione.

Il Comitato Scientifico cura i profili tecnico-scientifici e di ricerca in ordine all'attività della Fondazione e svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione o il Collegio di Indirizzo ne richieda espressamente il parere, non vincolante, per definire aspetti specifici delle singole attività ed iniziative di rilevante importanza.

Il Comitato Scientifico è convocato e presieduto dal Presidente del Comitato Scientifico, nominato al suo interno dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal segretario.

Alle riunioni del Comitato Scientifico partecipa di diritto il Presidente della Fondazione, senza diritto di voto.

Articolo 16 – Organo di Controllo

Ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 117/2017, la Fondazione ha un Organo di controllo monocratico, il cui componente deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile e resta in carica per tre esercizi.

Al componente dell'organo di controllo si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2399 del codice civile.

Egli vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Egli può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale, ove redatto, sia stato formato in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 17 - Scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ad altri Enti del Terzo Settore da individuarsi con la deliberazione che avrà ad oggetto lo scioglimento e che nominerà altresì il Liquidatore.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa torneranno in disponibilità dei soggetti concedenti.

Articolo 18 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, della normativa sul Terzo Settore ed in genere le norme di legge vigenti in materia.

Firmato: Gabriella Mosca Ros Tronzet

" Alberto Valsecchi